

DELIBERA N. 126/13/CONS

**ESPOSTO PRESENTATO DALLA LEGA NORD PADANIA NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' SKY ITALIA SRL PER LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE
22 FEBBRAIO 2000, N. 28
NELLA SETTIMANA 4-10 FEBBRAIO 2013
(CIELO)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante "*Richiamo al riequilibrio dell'informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del*

Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” notificata in pari data alla società Sky Italia srl;

VISTO l’esposto presentato in data 13 febbraio 2013 (prot. n. 7963) dall’On. Davide Carlo Caparini, in qualità di deputato appartenente al gruppo parlamentare Lega Nord Padania, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalle relative disposizioni di attuazione da parte di Sky Italia srl in danno di tale soggetto politico. In particolare, il segnalante lamenta la sottopresenza della lista esponente nei telegiornali diffusi dai canali Cielo e Skytg24 nel periodo 4-10 febbraio 2013. L’on. Caparini sottolinea gli effetti gravemente lesivi degli interessi del soggetto politico istante della condotta posta in essere dalla società Sky e conclude chiedendo all’Autorità di adottare tutti i provvedimenti idonei a ripristinare in favore della Lega Nord Padania l’equilibrio nei tempi di parola nelle edizioni dei predetti telegiornali, al fine di ristabilire la parità di trattamento;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Sky Italia srl con nota pervenuta il 14 febbraio 2013, in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 13 febbraio 2013 (prot. n. 8098), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare si osserva che la segnalazione è improcedibile in quanto non risulta che la documentazione, comprovante l’asserito invio dell’esposto al Corecom e al Gruppo della Guardia di Finanza competenti, sia stata allegata all’esposto stesso, come invece richiesto dalla delibera 666/12/CONS. Inoltre *ad abundanti*, si rileva l’erronea individuazione, nell’instestazione dell’esposto, del Corecom e del Nucleo della Guardia di Finanza, individuati in relazione alla sede di Roma, mentre la sede legale della società è a Milano. Per tali ragioni l’esposto risulta inammissibile;
- Sky Tg24 è un canale all news a pagamento trasmesso a livello nazionale e che diffonde per tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti; in base alla disciplina legislativa in tema di *par condicio*, come interpretata dalla Corte Cost. con sentenza n. 155/2002, le disposizioni che regolano la comunicazione politica non si applicano ai programmi di informazione, differenza ribadita più volte anche dalla stessa Agcom. In particolare l’art. 1, comma 5, della legge n. 515/93 dispone che durante il periodo elettorale, nei notiziari ed in tutte le trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, *“la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici [...] deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione, tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni”*. Pertanto, il riferimento dell’emittente ad un determinato soggetto politico deve essere sempre giustificato dalla correlazione ad un argomento/evento di attualità, per assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione. La Lega Nord, limitandosi ad una ripetizione pedissequa

della Delibera n. 70/13/CONS - in relazione alla quale la società esprime ogni più ampia riserva - basa l'esposto sulla convinzione che le emittenti televisive debbano assicurare al denunciante la sua presenza nei notiziari, indipendentemente da qualsiasi nesso con l'attualità della cronaca. Tale pretesa contrasta con il quadro normativo appena descritto;

- nel merito, gli stessi dati richiamati dall'esponente attestano che la testata ha attribuito alla Lega Nord Padania un tempo di notizia, parola ed antenna più che ragguardevole sia nei tg, sia nei propri programmi di approfondimento informativo;
- In ogni caso, durante il periodo considerato, il denunciante ha fruito nei telegiornali di Sky TG24 di un tempo di parola pari al 4,62%, mentre nei programmi di approfondimento della testata gli esponenti della Lega Nord Padania hanno avuto un tempo di parola del 9,20%, per un totale di 1 ora e 21 minuti. Inoltre dal momento che l'esponente si presenta alle prossime elezioni politiche nella coalizione del centro – destra, nella valutazione del tempo concesso occorre tenere presente anche quello attribuito all'intero schieramento con il quale il denunciante si presenta alle elezioni;
- ad ogni buon conto, con riferimento alla settimana in corso si segnala che: 1) le edizioni dei tg trasmesse da lunedì 11 febbraio ad oggi hanno visto la presenza dell'on. Maroni per un totale di circa 4 minuti; 2) l'on. Bitonci è stato ospite di SkyTg24 pomeriggio in data 13 febbraio (per un tempo di parola totale di circa 3 minuti); 3) l'on. Fedriga è stato ospite del programma “Un caffè con...” in data 14 febbraio (per un tempo di parola totale di circa 11 minuti);
- in conclusione per le ragioni in fatto e in diritto esposte finora si richiede l'archiviazione del procedimento.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del citato Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, deve conformarsi la concessionaria pubblica,

al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per le emittenti private, con la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, entrata in vigore il 29 dicembre seguente;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO in particolare che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l'Autorità, pur dando atto del *favor* espresso dal legislatore verso la convergenza degli attori politici in coalizioni, ha chiarito che ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, ha il diritto di essere presente nei programmi di informazione per consentire

un'equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori. Pertanto, il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, va applicato a situazioni omologhe. In particolare, con riferimento ai notiziari l'Autorità ha precisato che le emittenti devono garantire alle coalizioni e alle liste parità di trattamento nell'arco di ciascuna settimana di programmazione;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi al periodo 4-10 febbraio 2013 pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO che, nel periodo considerato, nei notiziari diffusi dal canale SkyTg24 la forza politica istante ha fruito del 4% del totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dal canale Cielo ha invece fruito del 2,10% del totale del tempo di parola dei soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RITENUTO che il criterio della parità di trattamento, pur nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica, postula l'esigenza di assicurare la fruizione di tempi comparabili tra situazione omologhe e che pertanto, alla luce dei criteri esegetici illustrati nella delibera n. 70/13/CONS, i tempi fruiti dalla Lega Nord nei telegiornali diffusi dal canale Cielo nel periodo considerato non appaiono adeguati;

RITENUTO che gli squilibri registrati, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debbano essere corretti al fine di garantire il corretto svolgimento del confronto politico nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nella delibera n. 70/13/CONS;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla società nelle proprie controdeduzioni in merito ai tempi fruiti dalla forza esponente già nella settimana in corso, successiva a quelle oggetto di contestazione;

RITENUTO di dover rivolgere un richiamo alla società Sky Italia srl affinché assicuri l'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dal canale Cielo nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nella fase conclusiva della campagna elettorale;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio

della testata. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica dei dati settimanali, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, Relatore ai sensi dell'art. 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

RICHIAMA

la Società Sky Italia srl a provvedere, nei sensi di cui in motivazione, all'immediato riequilibrio dell'informazione nei telegiornali diffusi dal canale Cielo in favore della Lista Lega Nord Padania nel rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche analoghe, assicurando l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche entro la fine della settimana in corso.

Nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate. A tal fine l'Autorità procederà alla verifica settimanale dei dati, con particolare riferimento ai giorni successivi alla notifica del presente provvedimento. Nel caso siano rilevati ulteriori squilibri l'Autorità adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

La presente delibera è notificata alla predetta Società ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 15 febbraio 2013

**D'ORDINE DEL
PRESIDENTE**
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci